

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 Soggetti e oggetto del contratto

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura della TM Bergamoglass srl hanno ad oggetto la fornitura di lastre di vetro piano trasformato, intendendosi per "fornitura" la compravendita e/o la lavorazione dei **“Prodotti”** effettuata dalla TM Bergamoglass srl ai sensi degli artt. 1470 e seguenti del cod. civ.

Conseguentemente, per quanto qui a seguire, per **“Fornitore”** si intende la TM Bergamoglass srl quale azienda di lavorazione e trasformazione del vetro piano, sigillatura e siliconatura di vetri ed infissi anche presso terzi, mentre per **“Committente”** si intende il soggetto interessato all'acquisto, per sé o per altri, dei **“Prodotti”** effettuato a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura mirano a regolare offerte, ordini, contratti e accordi in genere intercorrenti tra il Fornitore e il Committente (gli **“Ordini”**), salvo quanto diversamente pattuito tra le parti.

TM Bergamoglass srl respinge pertanto le condizioni generali proprie del Committente e di terzi in genere.

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si intendono integrate dalle prescrizioni tecniche aziendali (generali e specifiche) comunicate dalla TM Bergamoglass srl in forma scritta o orale, anche a mezzo di suoi agenti e/o tecnici.

Le Condizioni Generali di Fornitura e le prescrizioni tecniche aziendali generali si intendono conosciute, alternativamente, con l'accesso da parte del Committente nella sede della TM Bergamoglass srl (dove sono affisse), con l'accesso dei nostri agenti e tecnici presso il Committente (i quali sono sempre disponibili a fornire in copia le Condizioni Generali di Fornitura e le norme tecniche aziendali generali), con il ricevimento delle stesse per mezzo posta, telefax, e-mail, o con la loro pubblicazione sul sito internet www.tbergamoglass.com.

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura e le prescrizioni tecniche aziendali generali, regolano anche tutti i rapporti commerciali successivi al primo, anche se non sono state espressamente richiamate nei successivi rapporti.

Tutte le offerte, gli ordini, i contratti e gli accordi in genere della TM Bergamoglass srl si fondano, imprescindibilmente, sui seguenti elementi:

- le Condizioni Generali di Fornitura e le prescrizioni tecniche aziendali generali;

- ogni altra prescrizione tecnica specifica, condizione e avvertenza contenute nei documenti forniti dalla TM Bergamoglass srl in fase di trattativa, conclusione ed esecuzione del contratto;
- la conferma d'ordine scritta della TM Bergamoglass srl;
- le norme tecniche UNI-EN-ISO di riferimento.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle presenti condizioni generali di contratto richieste dai committenti o terzi in genere, avranno validità solo se formulate per iscritto ed espressamente accettate, in tale forma, dalla TM Bergamoglass srl.

Eventuali dichiarazioni rilasciate dai collaboratori della TM Bergamoglass srl saranno vincolanti solo se confermate per iscritto da parte della stessa.

Tutti i contratti della TM Bergamoglass srl sono contratti di compravendita, salva diversa specificazione in forma scritta.

ART. 2 Documentazione tecnica e commerciale

Qualsiasi documentazione tecnica nonché commerciale (campioni, cataloghi, prospetti, rappresentazioni fotografiche ed audiovisive, etc.) di fonte TM Bergamoglass srl rimane di esclusiva proprietà della stessa. Ogni utilizzo, riproduzione, diffusione o rappresentazione di tale documentazione può avvenire esclusivamente a seguito di un'autorizzazione scritta da parte della TM Bergamoglass srl e nei limiti indicati nell'autorizzazione stessa.

I dati relativi a misure, peso, colore, prestazioni e simili, contenuti nei cataloghi, prospetti, circolari, rappresentazioni fotografiche ed audiovisive della TM Bergamoglass srl, hanno solo valore indicativo e non possono essere considerati vincolanti per la TM Bergamoglass srl, che non risponde di eventuali errori di stampa.

ART. 3 Modalità degli ordini

Il Fornitore accetterà solo ordini corredati dalle relative specifiche tecniche, con indicazioni chiare ed inequivocabili circa la tipologia, la quantità e le dimensioni dei Prodotti, nonché le modalità di consegna e trasporto dei Prodotti, in conformità con la normativa vigente.

L'ordine si intende accettato ed è messo in lavorazione con la trasmissione per iscritto da parte del Fornitore della conferma d'ordine, la quale riporta tutte le specifiche tecniche richieste dal Committente e il prezzo di riferimento per l'acquisto dei Prodotti.

L'esatto contenuto del contratto è quello risultante dalla conferma d'ordine scritta della TM Bergamoglass srl

Nessun ordine e nessuna integrazione o modifica dello stesso e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno ritenuti validi se non formulati per iscritto. Tuttavia, qualora il Committente apporti modifiche rispetto alle richieste originarie già concordate, il Fornitore, se intende dare esecuzione all'ordine come modificato dal Committente, avrà diritto a richiedere al Committente la corresponsione del maggior prezzo.

Il Fornitore non accetterà alcuna richiesta di modifica degli ordini che venga formulata dal Committente successivamente all'avvio delle operazioni di taglio e/o lavorazione dei Prodotti.

ART. 4 Termini di consegna

Tutti i termini di consegna dei Prodotti si intendono fissati a titolo indicativo.

Per le caratteristiche proprie del vetro (soggetto a rotture o altri incidenti nelle fasi di produzione, lavorazione e trasporto), nonché per ragioni dipendenti dalla condotta dei nostri fornitori (con riferimento a tipologie di vetro non prodotte dalla TM Bergamoglass srl), i termini di consegna programmati possono subire anche significativi slittamenti. Ciò può avvenire anche perché la produzione di alcune tipologie particolari di vetro è stagionale e/o "a campagna". Inoltre, significativi slittamenti del termine di consegna possono avere luogo nei mesi di alta stagione.

La mancata consegna dei medesimi nei termini prefissati non dà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ, né al risarcimento dei danni, né delle penali che ne derivassero ai committenti o ai loro aventi causa.

Eventuali termini essenziali (o tassativi) di consegna dovranno essere pattuiti per iscritto fra le parti, ma, in ogni caso, queste convengono che, rispetto alla data di consegna convenuta, sarà sempre considerata, a favore del Fornitore, una tolleranza per un numero di giorni non inferiore a un terzo di quelli indicati per la fornitura.

Qualora, in occasione dell'ordine della merce, non sia stato concordato un termine di consegna, essendosi il Committente riservato di indicarlo in un momento successivo, tale comunicazione dovrà pervenire al Fornitore almeno cinque giorni lavorativi prima del termine così precisato, ma quest'ultimo avrà diritto a prorogare il termine stesso qualora la quantità dell'ordine, la tipologia del vetro o altre sue caratteristiche lo richiedano.

Il Fornitore non è responsabile per eventuali ritardi nelle consegne dei Prodotti, determinati da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da circostanza fuori dal suo controllo. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni climatiche, scioperi, eventi accidentali collegati al trasporto, ritardi nelle consegne al Fornitore da parte dei suoi fornitori e/o subfornitori di materia prima, di materiale indispensabile per la trasformazione del vetro (come ad esempio campagne di produzione di vetri selettivi) e di macchinari. In tal caso, i termini stabiliti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno prorogati di un periodo di tempo uguale a quello durante il quale gli eventi di caso fortuito o forza maggiore hanno avuto luogo o di un periodo ragionevole, in relazione alle conseguenze degli stessi.

ART. 5 Esoneri e limitazioni della responsabilità

In ogni caso il Fornitore non risponde dell'inadempimento dipendente da cause esterne al suo controllo e volontà. Fra tali cause si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caso fortuito, forza maggiore, scioperi, incendi, sommosse, sequestri, embarghi, inondazioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, divieti di trasferimento valuta, problematiche relative alla rete o ai mezzi di trasporto, carenza di materie prime, limitazione dell'utilizzo di energia, fermi di produzione presso il Fornitore o presso i fornitori del medesimo, difficoltà tecniche derivanti dal tipo di ordine o dalla sua esecuzione che rendessero impossibile o non affidabile o viziata la produzione, tutti i fatti che l'industria fornitrice possa rivendicare quali motivi di ritardo e/o esonero dalla fornitura, impedimenti determinati da fatto degli spedizionieri o trasportatori, ogni altro accadimento comunque indipendente dal Fornitore. Al verificarsi di tali condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal contratto restituendo gli acconti percepiti ed escluso qualsiasi pagamento di un indennizzo o di un risarcimento.

In ogni caso il Fornitore risponde dei danni derivati al suo Committente per ritardato adempimento o inadempimento solamente per dolo o colpa grave. Ciò vale anche per le informazioni sui materiali e il loro utilizzo.

ART. 6 Trasporto

Salvo diversa pattuizione tra le parti, la consegna dei Prodotti deve avvenire presso la sede del Committente, fermo restando che, in tale ipotesi, il Fornitore è responsabile del trasporto dei Prodotti fino a destinazione, sia che il trasporto avvenga con mezzi propri del Fornitore ovvero tramite mezzi di un vettore terzo. Eventuali danni subiti dai Prodotti durante il trasporto dovranno essere espressamente indicati sul documento di ritorno (copia della bolla di consegna) al momento dello scarico. Anche le eventuali eccezioni o riserve relative allo stato dei Prodotti trasportati devono essere formulate unicamente al Fornitore sul documento di ritorno al momento dello scarico dei Prodotti.

In mancanza di diverse pattuizioni, il Fornitore avrà il diritto di scegliere, a sua insindacabile discrezione, i mezzi di trasporto che riterrà più idonei, ivi incluso il diritto di utilizzare propri mezzi ovvero quelli di altri vettori. In ogni caso, il trasporto avrà luogo con un mezzo adeguato, privo di gru. Un'eventuale richiesta di utilizzo di un mezzo dotato di gru per lo scarico a terra dovrà essere effettuata per iscritto dal Committente al momento della formulazione dell'ordine e, in mancanza di diversa pattuizione, il maggior costo sarà interamente sopportato dal Committente. In nessun caso la gru del Fornitore potrà essere utilizzata per operazioni diverse dallo scarico a terra.

Le richieste di modifica da parte del Committente con riguardo al luogo di consegna e ai quantitativi dei Prodotti da consegnare si intendono modifica dell'ordine e pertanto soggette alle previsioni di cui all'ART. 3.

Qualora le parti convengano che la vendita dei Prodotti sia franco Fornitore e pertanto il ritiro dei Prodotti sia posto contrattualmente a carico del Committente, il Committente dovrà provvedervi con idonei mezzi propri o di un vettore terzo e, in ogni caso, sopportando interamente i costi e le spese del trasporto, senza alcun diritto a compenso o indennizzo per il trasporto stesso o risarcimento dei danni che intervenissero nel corso del trasporto. Tutti i rischi relativi al deterioramento, alla rottura, allo smarrimento, al furto e ad ogni altro rischio inerente alla custodia e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono saranno a carico del Committente, dal momento in cui i Prodotti verranno caricati sul mezzo di trasporto scelto e messo a disposizione dal Committente.

In tutti i casi lo scarico a destino della merce sarà sempre a cura e responsabilità del Committente. In ogni caso ed anche qualora lo scarico dovesse avvenire con mezzi ed attrezzature del Fornitore, il Committente dovrà predisporre un'area idonea allo scarico a destino dei Prodotti (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, il Committente dovrà provvedere affinché la superficie di scarico sia praticabile dai mezzi di trasporto dei Prodotti e non sia sconnessa e/o inclinata), fornire le opportune istruzioni ed assicurare il necessario coordinamento nel luogo di scarico, a cura di persona incaricata che prenda in consegna i Prodotti e firmi la relativa documentazione.

Il Fornitore non esegue il montaggio né di vetri né di serramenti presso i cantieri dei committenti e, quindi, questi ultimi non possono chiedere ai trasportatori della merce né l'esecuzione della suddetta prestazione, né una collaborazione in tale attività.

Nel caso di forniture di Prodotti effettuate dal Fornitore a favore del Committente a titolo di integrazione o di modifica di un precedente Ordine, le condizioni specifiche della fornitura saranno rinegoziate tra le parti.

ART. 7 Mora del committente

Se la consegna dei Prodotti non potrà avvenire nei termini pattuiti per fatto o richiesta del Committente, ovvero per non idoneità dei luoghi destinati a ricevere la merce (ad esempio ritardi nell'avanzamento dei lavori nel cantiere, ritardi nell'esecuzione di opere preparatorie al ricevimento della merce, ecc.), il Fornitore, a sua insindacabile discrezione, potrà mettere i Prodotti a disposizione del Committente per il ritiro presso i propri magazzini o presso magazzini terzi, purché gli stessi siano idonei per il deposito e lo stoccaggio dei Prodotti, previa comunicazione scritta, anche via fax. Con l'invio della comunicazione il Committente è costituito in mora ai sensi di legge. I costi del trasporto presso terzi e/o quelli di deposito, così come la responsabilità inerente ai Prodotti ed i rischi di danneggiamento, rottura, smarrimento, furto ed ogni altro rischio inerente alla custodia e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono saranno a carico del Committente moroso.

Trascorsi 7 (sette) giorni di calendario dall'invio della suddetta comunicazione, il Fornitore potrà procedere alla fatturazione dei Prodotti e il Committente sarà tenuto ad effettuare il pagamento nei termini pattuiti ed indicati in fattura.

Qualora il Committente non provveda al ritiro della merce o non ne richieda la consegna entro tre mesi dal termine programmato, il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto con comunicazione scritta. In tal caso il Fornitore avrà diritto, oltre al pagamento dei costi di trasporti e deposito sopra indicati, al risarcimento del danno corrispondente all'intero prezzo della fornitura, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

ART. 8 Imballo e disimballo

Sono a carico del Fornitore l'imballo, consistente in cavalletti a rendere, ed i relativi oneri connessi all'imballaggio dei Prodotti. Sono a carico del Committente il disimballo e gli oneri relativi allo sgombero, all'asporto e al trasporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi gli oneri di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

ART. 9 Stoccaggio e conservazione dei prodotti

Lo stoccaggio ed il deposito dei Prodotti dovrà essere fatto in verticale salvo diversa pattuizione tra le parti, e comunque su idonei cavalletti o strutture adeguate. Eventuali danni a cose o persone

conseguenti a manipolazioni e movimentazioni dei Prodotti effettuate da persone diverse dal Fornitore sono interamente a carico del Committente.

Nei casi in cui più Prodotti siano imballati in appoggio uno all'altro, devono essere interposti tra i Prodotti stessi adeguati elementi di separazione e/o distanziatori come, a titolo esemplificativo, carta, sugheri o altri supporti idonei allo scopo.

Il Committente deve stoccare e mantenere i Prodotti che vengono custoditi in cantiere al riparo da agenti fisici o chimici dannosi. Nel caso di deposito all'aperto, i Prodotti devono essere protetti mediante adeguata copertura totale da agenti atmosferici, (ivi inclusa la bagnatura e la formazione di condensa superficiale), da radiazione solare, garantendo nel contempo una adeguata aereazione degli stessi. In particolare, nel caso di stoccaggio di Prodotti isolanti all'aperto, il Committente deve provvedere ad una adeguata protezione degli stessi, affinché vengano garantiti un limitato irraggiamento e, nel contempo, una adeguata ventilazione, limitando il più possibile il surriscaldamento dei Prodotti isolanti e, laddove necessario, allentando le reggette di imballo e/o le stecche di fissaggio all'arrivo dei Prodotti.

Il Committente ha l'obbligo di movimentare i Prodotti con personale competente ed in maniera corretta: eventuali danni ai Prodotti, cavalletti, cose o persone conseguenti alle movimentazioni dei Prodotti effettuate da persone diverse dal Fornitore sono interamente a carico del Committente.

Salvo quanto previsto dall'art. 1229 cod. civ., eventuali danneggiamenti, deterioramenti, smarrimenti, furti ed ogni altro rischio inerente alla custodia dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono subiti a causa dello stoccaggio all'aperto e/o in cantiere rimarranno sempre a carico del Committente.

ART. 10 Stoccaggio e conservazione dei cavalletti

Il Committente assume l'obbligo di custodia dei cavalletti e delle relative stecche di fissaggio nel luogo di consegna, se non immediatamente restituiti. Oltre alle obbligazioni di legge, l'obbligo di custodia comprende altresì l'obbligo di identificare ciascun cavalletto per singolo Fornitore e di raggruppare e conservare i cavalletti del Fornitore nel medesimo luogo. E' fatto divieto di uso dei cavalletti per scopi diversi dallo stoccaggio e dal trasporto dei Prodotti consegnati al Committente.

I cavalletti che vengono custoditi in cantiere o depositati all'aperto devono essere stoccati e conservati in condizioni adeguate, affinché vengano restituiti al Fornitore nelle medesime condizioni in cui sono stati originariamente consegnati. Il Committente ha l'obbligo di movimentare i cavalletti con personale competente ed in maniera corretta: eventuali danni ai Prodotti, cavalletti, cose o persone conseguenti alle movimentazioni dei cavalletti effettuata da persone diverse dal Fornitore, sono interamente a carico del Committente. Inoltre, il Committente si impegna a rendere i cavalletti disponibili per il Fornitore presso la sede del Committente, salvo diversa pattuizione scritta, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni di calendario dalla consegna ("data di restituzione").

Qualora il Committente non metta a disposizione del Fornitore i cavalletti entro la data di restituzione, per i 30 (trenta) giorni successivi sarà tenuto al pagamento di una penale a sensi dell'art. 1382 cod. civ. pari ad Euro 1,00 al giorno per ciascun cavalletto, aumentata ad Euro 5,00 per ciascuno degli ulteriori 30 (trenta) giorni successivi, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Qualora il Committente non restituisca al Fornitore i cavalletti entro 90 (novanta) giorni dalla consegna (cioè entro 60 (sessanta) giorni dalla data di restituzione) verrà addebitato al Committente, a titolo di risarcimento per omessa restituzione, l'importo di Euro 500,00 per ogni cavalletto ed Euro 20,00 per ogni stecca di fissaggio non restituiti, al lordo di eventuali penali già fatturate.

Qualora i cavalletti venissero restituiti rotti o deteriorati, al Committente verrà addebitato il costo del ripristino della loro piena funzionalità.

ART. 11 Denuncia dei vizi e delle non conformità

La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte. Il Committente ha l'onere di controllare i Prodotti al momento della loro consegna e comunque prima di qualsivoglia manipolazione o spedizione in luogo diverso rispetto al porto assegnato al Fornitore (ad es. resa fco sede del Committente stesso), verificandone la conformità all'ordine, l'assenza di vizi palesi e l'esistenza della dovuta documentazione di accompagnamento. Ciò anche nei casi di consegne parziali.

In caso di contestazioni relative ai Prodotti e/o servizi, all'atto della consegna il Committente dovrà formulare una specifica riserva nel relativo documento di trasporto (DDT). Formulata tale riserva, verranno accantonati soltanto gli imballi con i Prodotti interessati, senza che ciò abbia l'effetto di invalidare l'intera fornitura. Il Committente ha l'obbligo di rendere al Fornitore il materiale lamentato come non conforme nel medesimo luogo di resa assegnato al Fornitore stesso al momento dell'ordine, senza alcuna manipolazione. Ciò al fine di permettere al Fornitore di valutare la segnalazione di non conformità (stabilendone la sussistenza, attribuendone la responsabilità) e, se del caso, di procedere con il ripristino delle condizioni di conformità del prodotto.

Oltre alla riserva da formulare nel documento di trasporto (DDT), il Committente comunicherà altresì per iscritto al Fornitore quanto rilevato, concordando con lo stesso le azioni da intraprendere, in conformità a quanto sopra. La denuncia di vizi dei Prodotti forniti dovrà avvenire, per vizi palesi, per iscritto e con riscontro di ricezione, entro 8 (otto) giorni di calendario dalla consegna e per vizi occulti entro 8 (otto) giorni di calendario dalla scoperta. In ogni caso, la denuncia dei vizi dovrà avvenire, comunque e sempre, prima dell'impiego, del montaggio o della lavorazione dei Prodotti, pena la decadenza di qualsivoglia garanzia del Fornitore e di qualsiasi diritto del Committente. La denuncia dovrà essere corredata da idonea documentazione, anche di tipo fotografico. Qualora il Committente non dovesse fornire tale documentazione al momento stesso della denuncia, egli sarà obbligato a farla pervenire al Fornitore nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia.

Qualora il Committente abbia utilizzato i Prodotti o li abbia comunque spediti/modificati/alterati/installati o in qualche modo lavorati senza preventivamente consentire al Fornitore i necessari controlli, il Committente decadrà dal diritto alla garanzia per vizi dei Prodotti, pur in presenza di tempestiva denuncia al Fornitore.

Per le forniture di Prodotti che ricadono nell'ambito di applicazione del Disciplinare "Qualità ottica e visiva delle vetrate per serramenti", versione UNI/TR 11404 del Febbraio 2011, le parti applicheranno sempre gli standard nello stesso previsti.

Per circostanze e condizioni non contemplate nel citato Disciplinare e fatta salva una diversa specifica pattuizione contrattuale, non costituiscono vizio dei Prodotti le tolleranze previste dalle norme ed, in assenza, quelle in uso nel settore in relazione alle dimensioni, spessori, pesi e tonalità di colore.

Il Fornitore informa che la portata, la capacità di carico e la resistenza meccanica del vetro sono limitate e dipendono dalla tipologia del vetro stesso, dalle sue caratteristiche, dal suo utilizzo, nonché dal metodo di montaggio. Il Fornitore non risponde per vetri utilizzati senza che, da parte del Committente, sia stata preventivamente verificata l' idoneità del prodotto all'uso al quale viene destinato, avvalendosi il Committente stesso della consulenza di ingegnere o altro tecnico, in tutti casi in cui ciò risultasse opportuno.

Eventuali contestazioni, denunce e/o reclami non escludono l'obbligo del Committente di eseguire o continuare il pagamento dei Prodotti a favore del Fornitore né sospendono i termini di pagamento pattuiti.

In ogni caso il Committente fino a quando si troverà in ritardo con i pagamenti non potrà fare valere alcuna richiesta di intervento in garanzia per vizi dei Prodotti.

ART. 12 Garanzia per vizi dei prodotti

La garanzia sarà applicata secondo le norme di legge, con le seguenti ulteriori specificazioni, fermo restando che sono espressamente esclusi dalla garanzia del Fornitore i vizi non contestati e denunciati ai sensi e nei termini di cui all' articolo precedente.

Il Prodotto oggetto di denuncia non dovrà in alcun modo essere utilizzato dal Committente, né consegnato a terzi, né installato, né manomesso, ma dovrà essere lasciato a disposizione del Fornitore per le verifiche opportune. Nei casi in cui il vizio sia occulto (non visibile) e la sua rilevazione avvenga dopo il montaggio sul serramento e/o la posa in opera del serramento vetrato in cantiere, il Prodotto non dovrà essere rimosso, ma dovrà essere mantenuto nello stato in cui è avvenuta tale rilevazione per almeno 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione al Fornitore, per permettere al Fornitore stesso le opportune verifiche, salvo diverse disposizioni scritte del Fornitore stesso. In tutti i casi di denuncia di vizi, il Fornitore si intende fin d'ora autorizzato dal Committente ad accedere ai luoghi in cui si trova il Prodotto oggetto di contestazione e a procedere con le opportune

verifiche. Qualora il Committente non rispetti le suddette prescrizioni in relazione ad una denuncia, decadrà automaticamente dalla garanzia relativamente a quella stessa denuncia di vizi.

Qualora la denuncia risultasse infondata, il Fornitore potrà addebitare al Committente le spese sostenute per gli accertamenti svolti.

L'erroneo o improprio utilizzo del Prodotto da parte del Committente esclude l'applicazione della garanzia del Fornitore, ancorché il Prodotto sia già stato montato o abbia subito una lavorazione. Rientrano in questa ipotesi anche i seguenti casi, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- non adeguata conservazione e protezione del Prodotto e dei cavalletti in cantiere o nel luogo di consegna prima del montaggio;
- mancata osservanza delle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione indicate dal Fornitore, ovvero per la mancata osservanza delle relative regole normalmente in uso;
- danneggiamento del Prodotto per impiego di materiali/prodotti incompatibili (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guarnizioni, tasselli, siliconi, collanti, colori, pellicole, prodotti per la pulizia ecc.).

Per i vizi riconosciuti direttamente dal Fornitore o riscontrati a seguito di accertamento per effetto della denuncia da parte del Committente, la responsabilità del Fornitore sarà limitata alla:

- ulteriore lavorazione del Prodotto;
- sostituzione parziale o totale del Prodotto, intendendosi per tale la mera fornitura sostitutiva del Prodotto presso la sede del Committente, senza ulteriori oneri;
- riduzione del prezzo di acquisto

secondo quanto concordato con il Committente, ma con espressa esclusione di qualsivoglia diritto del Committente al risarcimento del danno, fatto salvo quanto precisato in appresso.

Il Committente non potrà procedere autonomamente all'eliminazione del vizio, pena la decadenza dalla garanzia, salvo preventivo accordo scritto da parte del Fornitore con individuazione dei limiti di spesa.

In ogni caso, la garanzia del Fornitore è limitata al prezzo del Prodotto. In nessun caso il Fornitore risponde dei danni derivati da mancato guadagno (lucro cessante), né dei danni diretti o indiretti che dovessero derivare a cose o persone a seguito di un vizio del Prodotto fornito. Inoltre il Fornitore non risponde e non garantisce per i materiali in genere che ha acquistato da terzi (ad esempio: prodotti base, componenti, accessori ecc.). Su richiesta del Committente, il Fornitore comunicherà i dati identificativi dei produttori e/o dei fornitori terzi. Il Fornitore risponde per danni da prodotto solo per dolo o colpa grave. Il Fornitore risponde nei confronti del proprio Committente unicamente nei limiti delle garanzie ad esso prestate, anche quando quest'ultimo agisse in rivalsa per azioni a lui rivolte dai suoi clienti. Il Committente è pertanto obbligato a manlevare il Fornitore da qualsiasi azione promossa direttamente nei suoi confronti dal consumatore finale o da terzi per ragione o titolo non coperti dalla garanzia prestata al Committente stesso.

ART. 13 Garanzia per prodotti in casi particolari (vetri realizzati su indicazione del committente – vetri isolanti – vetri temprati – vetri e altri materiali forniti dal committente).

Nei casi in cui un Prodotto sia stato fabbricato e/o assemblato e/o lavorato secondo particolari e specifiche indicazioni del Committente (ad esempio disegni, composizioni, materiali) il Fornitore limita la sua garanzia alla conformità del Prodotto alle indicazioni ricevute dal Committente stesso. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per vizi del prodotto derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Committente.

Per il vetro isolante a doppia barriera, il Fornitore garantisce per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla consegna che, in situazioni di normale utilizzo, la trasparenza delle lastre di vetro isolante non sia compromessa da fenomeni di condensa nell'intercapedine tra le lastre stesse. Tale garanzia opera a condizione che siano state rispettate tutte le prescrizioni di montaggio, di installazione e di utilizzazione del Prodotto, nonché ogni altra prescrizione tecnica normalmente in uso nel settore. La garanzia opera inoltre solo nei casi in cui non siano state eseguite lavorazioni o apportate modifiche alle lastre di vetro dopo la consegna e a condizione che non sia stato danneggiato il giunto perimetrale del vetro isolante.

Per il vetro temprato, il Fornitore informa che esso è soggetto a rotture spontanee, derivanti da inclusioni di solfuro di nichel. E' possibile effettuare un test specifico (denominato HEAT-SOAK-TEST) per ridurre notevolmente il rischio di tali rotture. A richiesta del Committente, il Fornitore offre ulteriori informazioni in ordine a tale rischio, al test ed ai relativi costi. Poiché il rischio di rotture spontanee del vetro temprato è connaturale a tale tipologia di vetro e non è eliminabile, il Fornitore non risponde di tali rotture, né dei conseguenti danni.

Il Fornitore, nel caso in cui esegua la lavorazione di vetri e/o altri materiali forniti dal Committente (vetrate artistiche, fusioni, lastre di gres, telai metallici, etc.) non risponde di rotture o di graffi o di danni in superficie né nella fase di lavorazione né in quella di trasporto che saranno quindi a carico del Committente, esclusi solo i casi di dolo o colpa grave.

ART. 14 Assicurazione

Per i rischi rientranti nella normativa della responsabilità da prodotto difettoso il Fornitore avrà cura di stipulare idonea polizza di assicurazione R.C.

ART. 15 Prezzi e pagamenti

I prezzi vengono determinati nella offerta o nella conferma d'Ordine. Qualora il prezzo non sia determinato in tale modo, si applica il prezzo del listino del Fornitore in uso alla data di consegna della merce. Per le consegne da effettuarsi decorsi 3 (tre) mesi dalla conferma d'Ordine il Fornitore è autorizzato ad apportare variazioni del prezzo in funzione dei maggiori costi dei prodotti energetici e/o delle materie prime.

Per completamenti, integrazioni o ripristini della fornitura i prezzi dell'Ordine iniziale saranno oggetto di nuova pattuizione. Per le sole sostituzioni a carico del Fornitore vale quanto sopra già previsto.

- minimo di fatturazione per vetro isolante: mq 0,50; vetro isolante con serigrafia: mq 1,00
- minimo di fatturazione per vetro float o stampato: mq 0,50;
- minimo di fatturazione per vetro stratificato: mq 0,50;
- minimo di fatturazione per vetro temprato: mq 0,50;
- minimo di fatturazione per sigillatura/incollaggio: mlin 4,00/cad. pezzo;
- multiplo di fatturazione: mm 40 per tutte le tipologie;
- l'area di fatturazione dei vetri sagomati sarà corrispondente a quella del rettangolo circoscritto esternamente al sagomato, considerando il multiplo di mm 40 per tutte le tipologie.

I prezzi del Fornitore non sono comprensivi dell'addizionale energetica, il cui ammontare viene separatamente specificato in fattura, fatte salve le diverse indicazioni contenute in conferma d'Ordine.

I termini di pagamento operano anche qualora il Committente non provveda al tempestivo ritiro della merce o non ne richieda la consegna nel tempo previsto.

Nessun pagamento potrà essere sospeso dal Committente né in caso di contestazione dei prodotti né per qualsivoglia altra ragione (solve et repete).

Tutti gli sconti concessi dal Fornitore sono revocati qualora alla data di scadenza anche di un solo pagamento o di una rata risultassero insolute, in tutto o in parte, altre fatture.

Qualora il Committente subisse protesti di cambiali o assegni, azioni esecutive, istanze di fallimento ovvero fossero avviate altre procedure concorsuali, ovvero qualora il Fornitore avesse notizie di un peggioramento delle condizioni patrimoniali-economiche del Committente, il Fornitore ha facoltà di richiedere l'immediato incasso di tutti i suoi crediti verso il Committente stesso, compresi quelli non ancora scaduti, ed avrà altresì facoltà di risolvere tutti i contratti in corso con addebito al Committente del prezzo concordato per la produzione già eseguita, nonché il 10% del prezzo concordato per gli ordini non ancora eseguiti, fatto salvo il maggior danno.

Anche in caso di mancato pagamento di un acconto o di una rata o del saldo anche di una sola fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare il Committente decaduto dal beneficio del termine di tutti i pagamenti a qualsiasi titolo da lui dovuti al Fornitore stesso.

I pagamenti eseguiti dal Fornitore saranno imputati in primo luogo alla rifusione delle spese di recupero del credito, siano esse stragiudiziali che giudiziali, in secondo luogo agli interessi maturati ed infine al capitale.

A tutti i pagamenti dovuti al Fornitore da qualsiasi soggetto e per qualsiasi titolo si applicano, in caso di mora gli interessi al tasso previsto dal D.L. 231/2002, fatto salvo il maggior danno. Qualora per interessi di mora non potesse trovare applicazione il tasso indicato al paragrafo precedente, saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti o, in ulteriore subordine saranno applicati gli interessi legali e la svalutazione monetaria, fatto salvo il maggior danno.

In caso di mancato pagamento da parte del Committente, il Fornitore si riserva la possibilità di interrompere, ovvero sospendere, le forniture dei Prodotti fino alla definizione finale del contenzioso, intendendosi per tale una decisione definitiva non ulteriormente impugnabile di una competente autorità giurisdizionale cui le parti siano soggette.

Nei casi in cui le parti concordino consegne ripartite nel tempo il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura per la parte di volta in volta consegnata.

ART. 17 Riserva di proprietà

Tutte le forniture effettuate ai termini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura si intendono effettuate con riserva della proprietà, pertanto tutti i Prodotti consegnati al Committente restano in proprietà piena, esclusiva ed inalienabile del Fornitore fino all'integrale pagamento da parte del Committente del prezzo pattuito e dovuto.

ART. 18 Rimando alle norme di legge

Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei termini e condizioni dell'ordine si rimanda alle norme di legge sulla vendita, di cui agli artt. 1470 e seguenti del cod. civ.

ART. 19 Legge applicabile e Foro competente

Gli ordini e i relativi contratti di compravendita si considerano conclusi sempre presso la sede del Fornitore, in base alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e sono soggetti alla legge della Repubblica Italiana anche se stipulati al di fuori del territorio italiano e con persone fisiche e giuridiche non di nazionalità italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla conclusione, applicazione e/o interpretazione dell'ordine e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, sarà unicamente ed esclusivamente devoluta alla giurisdizione del foro ove abbia sede il Fornitore.

Azzano San Paolo, lì 31.01.2018